

questo punto il morgengabio, promesso nell'atto degli sponsali, diventò l'assegno maritale più importante, e non tardò ad assorbire il mefio, divenendo il segno del matrimonio legittimo (*iustitia matrimonii*). Tale assegno si disse, nel diritto longobardo, *quarta*, perchè normalmente costituito dalla quarta parte delle sostanze del marito, e rappresentò una proprietà della donna, la quale ebbe così una specie di parziale condominio sui beni del marito. Nel diritto franco, invece, risultando questo assegno dallo sviluppo della *tertia collaborationis*, diritto della donna alla terza parte degli acquisti compiuti nel matrimonio, si disse *tertia*, e si costituì non più coi soli acquisti, ma col terzo di ogni specie di beni presenti e futuri. Il rapido accrescimento delle ricchezze e l'elevarsi della condizione giuridica della donna sospinsero verso l'abbondanza degli assegni maritali, sicchè le donne ottennero così una larga partecipazione alle sostanze del marito.

Accanto a questi assegni maritali, esisteva tuttavia, nel diritto longobardo, un assegno fatto alla donna sui beni paterni, detto *faderfio* (da *vater* e *vieh*: « *pecunia patris* »), che in origine ebbe carattere di dono, non avendo la donna diritti sul patrimonio familiare, e si formò di beni mobili e del corredo. Ma più tardi, coll'elevarsi della donna e per imitazione della dote romana, si commisurò sulle sostanze familiari, poté comprendere anche beni stabili, e costituì la quota ereditaria della donna sui beni paterni e materni, oltre la quale nulla era dovuto (1). Aumentando di valore, il *faderfio* fu trattato coi principî della dote, modificati dagli usi della popolazione romana; esso restò in proprietà della donna, per quanto nel godimento e nell'amministrazione del marito.

Intanto non erano andati pienamente in disuso gli

---

(1) Roth., c. 181; cfr. Roth., c. 199 e Liut., c. 3.